REGOLAMENTO (CE) N. 1279/95 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1995

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio [2],

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento [3],

considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [5], ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, in determinati paesi dei Caraibi e dell'America centrale, che offrono una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande spiritose;

considerando che è tuttavia opportuno adattare il livello delle cauzioni e le relative modalità previste per tali gare, tenendo conto dell'ingente quantità di alcole posto in vendita; che occorre aumentare l'importo della cauzione di esecuzione in particolare in previsione del possibile stoccaggio di un volume considerevole di alcole nei paesi interessati dei Caraibi e dell'America Centrale;

considerando che i prezzi d'offerta espressi in ecu/hl, presentati nel quadro delle gare di alcole di origine vinica, devono tener conto di eventuali cambiamenti del regime agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [7];

considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93 [8], concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono indette otto gare semplici nn. 175/95 CE, 176/95 CE, 177/95 CE, 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 000 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi di intervento italiano, spagnolo e francese.

2. Le gare semplici nn. 175/95 CE, 176/95 CE e 177/95 CE vertono ciascuna su un quantitativo di 425 000, 100 000 e 100 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE vertono ciascuna su un quantitativo di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

  — per la gara semplice n. 175/95 CE in Costa Rica;

  — per le gare semplici nn. 176/95 CE e 177/95 CE in:

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.
[4] GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
[5] GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
[6] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[7] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[8] GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.

— Guatemala,
— Honduras, comprese le isole Swan,
— El Salvador;

— per le gare semplici nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE in uno dei seguenti paesi terzi:
— San Cristoforo e Nevis,
— Bahamas,
— Repubblica Dominicana,
— Antigua e Barbuda,
— Dominica,
— Isole Vergini Britanniche e Montserrat,
— Giamaica,
— Santa Lucia,
— San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
— Barbados,
— Trinidad e Tobago,
— Belize,
— Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
— Aruba,
— Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
— Guyana,
— Isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
— Haiti;

— deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita ha luogo conformemente agli articoli 13 a 16, 17, paragrafo 1, 18, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 e 30 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93.

Tuttavia, l'alcole deve essere pagato entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la chiusura del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione di ritiro costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1] per quanto riguarda la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione è immediatamente svincolata se l'offerta non è accettata o quando l'aggiudicatario soddisfi le condizioni di cui al primo comma.

2. Nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione della Commissione di aggiudicazione dell'alcole, l'aggiudicatario fornisce la prova dell'avvenuta costituzione di una cauzione di ritiro, presso ciascun organismo d'intervento detentore dell'alcole, a garanzia dell'esportazione dell'alcole oggetto dell'aggiudicazione.

La cauzione di ritiro ammonta a 12,08 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol, ed è costituita per l'intero quantitativo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare previste dal presente regolamento.

L'organismo di intervento detentore dell'alcole svincola la cauzione di ritiro esclusivamente per i quantitativi di alcole per i quali è fornita la prova dell'avvenuta esportazione nel termine previsto dall'articolo 6, paragrafo 2.

L'esportazione dell'alcole, aggiudicato nel quadro delle gare previste dal presente regolamento costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 per quanto riguarda la cauzione di ritiro.

3. La cauzione di buona esecuzione ammonta a 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol.

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, tale cauzione è costituita, per ognuna delle gare di cui all'articolo 1, per ciascun quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro.

L'aggiudicatario fornisce la prova della costituzione della cauzione di buona esecuzione all'organismo di intervento interessato entro e non oltre il giorno del rilascio del buono di ritiro del rispettivo quantitativi di alcole.

Per lo svincolo di tale cauzione si applica l'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 377/93.

Articolo 6

1. L'organismo di intervento detentore dell'alcole e l'aggiudicatario stabiliscono di comune accordo un calendario preciso dei prelievi fisici dell'alcole. Tale calendario è comunicato alla Commissione entro il mese successivo alla data di ricevimento della decisione della Commis-

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

sione relativa all'aggiudicazione dell'alcole, allo scopo di coordinare lo svolgimento delle operazioni di prelievo, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

2. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento deve essere conclusa entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico volumico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti :

i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure

— rifiutare di prendere in consegna tale partita.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato III.

Non appena espletate tali fornalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di 8 giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre 5 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

1. Gli aggiudicatari della gara semplice n. 175/95 CE e dalle gare semplici nn. 176/95 CE e 177/95 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

2. Gli aggiudicatari delle gare semplici nn.178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE possono concordare di scambiarsi un quantitativo di alcole immagazzinato nelle cisterne indicate per uno stesso Stato membro, da utilizzare per le destinazioni previste nel quadro delle suddette gare.

3. L'eventuale scambio di cui ai paragrafi 1 e 2 lascia impregiudicati gli obblighi degli aggiudicatari relativi in particolare al prezzo da versare, ai termini di ritiro e di utilizzazione dell'alcole loro aggiudicato, indicati nel relativo bando di gara.

4. Gli aggiudicatari che intendano procedere ad uno scambio sono tenuti ad informarne preventivamente i rispettivi organismi di intervento.

5. Qualora lo scambio comporti modifica del calendario previsto per il prelievo fisico dell'alcole, il calendario stesso è immediatamente adattato e la modifica è immediatamente comunicata alla Commissione.

6. Gli scambi eventuali non devono comportare modifica dei quantitativi complessivi di alcole posto in vendita rispettivamente per le gare nn. 175/95 CE, 176/95 CE e 177/95 CE, e le gare nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE.

Articolo 10

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dagli organismi d'intervento detentori, con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 175/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. SPAGNA	Tarancón	D-5	26 555	35 + 36	greggio
	Tarancón	C-10	26 307	35 + 36	greggio
	Tarancón	E-2	3 482	35 + 36	greggio
	Tarancón	E-3	25 121	35 + 36	greggio
	Tarancón	E-4	26 150	35 + 36	greggio
	Tarancón	F-4	26 186	35 + 36	greggio
	Tarancón	C-5	26 622	39	greggio
	Tarancón	C-8	14 577	39	greggio
	Totale		175 000		
2. FRANCIA	Deulep Bld Chanzy F-30800 Saint-Gilles-du-Gard	608	6 681,90	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		119	21 226,30	35 + 36	greggio + 92 % vol.
	Ets Verniers Usine Sainte-Louise F-11106 Narbonne	712	5 632,10	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		105	2 621,70	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		101	9 079,60	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		103	9 087,90	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		547	4 368,70	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		112	9 010,80	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		114	6 690,30	35 + 36	greggio + 92 % vol.
		712	600,70	35 + 36	greggio + 92 % vol.
	Totale		75 000		
3. ITALIA	Neri		5 000	35 + 39	neutro
	Di Lorenzo		1 500	39	neutro
	ENALCO		1 500	36	neutro
	Bertolino		12 000	36	neutro

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
	S. Severo		500	39	neutro
	Caviro		3 000	39	neutro
	Dister — Coop		3 500	39	neutro
	Mazzari		4 000	35 + 39	neutro
	Bonollo		2 500	39	neutro
	Caviro		1 500	35	neutro
	Bertolino		8 000	35	greggio
	Vinum		5 000	39	greggio
	Ge.Dis		4 000	39	greggio
	Kronion		4 000	39	greggio
	Neri		41 000	39 + 35	greggio
	Bonollo		27 000	39	greggio
	D'Auria		5 000	39	greggio
	D.C.A.		5 000	35	greggio
	I.C.V.		4 000	39	greggio
	I.I.A.		1 500	39	greggio
	F. Palma		2 000	35	greggio
	Di Trani		7 000	35	greggio
	Balice		10 000	36	greggio
	SASPIV		5 000	39	greggio
	Del Sud		6 100	35	greggio
	DI.CO.VI.SA		5 400	35	greggio
	Totale		175 000		
	Totale generale		425 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole o lire italiane o franchi francesi, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 425 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 175/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — *da aprire soltanto nella riunione del gruppo* », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 175/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   — EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 620331, 620252, 613003 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   — SAV par délégation de l'Onivins, zone industrielle, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tel. : 57 51 03 03 ; télex : 572 025 ; telefax : 57 25 07 05).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 176/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. SPAGNA	Tarancón	C-8	11 940	39	Greggio
	Tarancón	F-3	26 555	39	Greggio
	Tarancón	F-5	8 371	39	Greggio
	Villarrobledo	13	3 134	35 + 36	Greggio
	Totale		50 000		
2. ITALIA	Bertolino		8 000	39	Neutro
	Del Sud		2 000	36	Neutro
	Bertolino		7 000	35	Greggio
	Corine		9 000	39	Greggio
	Lav. Vinacce		3 000	35	Greggio
	Di Lorenzo		9 000	35	Greggio
	Caviro		12 000	39	Greggio
	Totale		50 000		
	Totale generale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole o lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 176/95 CE — alcole — DG VI(E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 176/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   — EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 177/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
1. SPAGNA	Villarrobledo	13	38 712	35+36	Greggio
	Villarrobledo	15	11 288	35+36	Greggio
	Totale		50 000		
2. ITALIA	Ge.Dis		8 000	36	Neutro
	Del Sud		2 000	36	Neutro
	Vinum		7 000	39	Greggio
	Corine		9 000	39	Greggio
	Mazzari		15 000	39	Greggio
	Villapana		5 000	35	Greggio
	D'Auria		4 000	35	Greggio
	Totale		50 000		
	Totale generale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole o lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 177/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 177/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dai seguenti organismi d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   — EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 178/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	15	18 146	39	Greggio
	Villarrobledo	30	7 647	39	Greggio
	Villarrobledo	31	42 823	39	Greggio
	Villarrobledo	32	6 384	39	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 178/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 178/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel.: 347 65 00; telex: 23427 SENPA; telefax: 521 98 32).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 179/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Villarrobledo	32	35 654	39	Greggio
	Tomelloso	2	9 143	35+36	Greggio
	Tomelloso	3	18 452	35+36	Greggio
	Tomelloso	4	11 751	35+36	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in pesete spagnole, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono :

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 179/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 179/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — SENPA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tel. : 347 65 00 ; telex : 23427 SENPA ; telefax : 521 98 32).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. **Aggiudicazione**

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 180/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Sapis		5 000	39	Neutro
	F. Palma		7 000	35	Neutro
	SASRIV		3 000	36	Neutro
	Ge. Dis.		11 000	39	Greggio
	Di. Trani		10 000	39	Greggio
	De Luca		3 000	35	Greggio
	Bonollo		15 000	35	Greggio
	Dister-Coop		4 000	39	Greggio
	Mazzari		9 000	39	Greggio
	Caviro		8 000	35	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 180/95 CE — alcole — DG VI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 180/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 181/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Sapis		5 500	39	Neutro
	Di Trani		6 500	36	Neutro
	Del Salento		3 000	35	Neutro
	Kronion		11 000	39	Greggio
	Balice		9 000	39	Greggio
	F. Palma		4 000	35	Greggio
	Eonollo		15 000	35	Greggio
	Mazzari		9 000	39	Greggio
	Caviro		12 000	35	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 181/95 CE — alcole — DG VI(E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

   a) il riferimento alla gara semplice n. 181/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

— EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. Aggiudicazione

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

GARA SEMPLICE N. 182/95 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	F. Palma		4 500	39	Neutro
	Sapis		2 500	39	Neutro
	Del Salento		3 000	36	Neutro
	S. Severo		5 000	39+36	Neutro
	Bertolino		11 000	35	Greggio
	Di Trani		8 000	39	Greggio
	Rodi		5 000	35	Greggio
	Caviro		27 000	39+35	Greggio
	Emiliane		2 500	35	Greggio
	Deta		5 000	35+39	Greggio
	C.V.A.		1 500	39	Greggio
	Totale		75 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 ECU al litro o del controvalore in lire italiane, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 75 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

   Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

   — essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel,

   — oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio « Loi 120 » della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130 a Bruxelles/Brussel.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa, recante la dicitura « Offerta gara semplice n. 182/95 CE — alcole — DG VI(E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo », contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 21. 6. 1995.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure :

   a) il riferimento alla gara semplice n. 182/95 CE,

   b) il prezzo offerto, espresso in ecu, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,

   c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento :

   — EIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma (tel. : 47 49 91 ; telex : 62 03 31, 62 02 52, 61 30 03 ; telefax : 445 39 40, 495 39 40).

   L'importo della cauzione deve corrispondere a 3,622 ECU per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

IV. **Aggiudicazione**

L'aggiudicatario prescelto fornisce la prova della costituzione di una cauzione di buona esecuzione di 30,19 ECU per ettolitro di alcole a 100 % vol presso l'organismo d'intervento competente entro la data di rilascio di un buono di ritiro per il rispettivo quantitativo di alcole.

ALLEGATO II

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Van der Stappen):

— per telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— per telefax: (32-2)295 92 52

ALLEGATO III

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 1279/95

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna